

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. n. 28899 del 21/04/2017

Esente Bollo

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Artt. 17 e 21

Committenza:

D.Lgs. 460/1997

Il Comune di Cento,

I Comuni di Bondeno, Poggio Renatico,

Terre del Reno, Vigarano Mainarda,

Azienda USL di Ferrara,

E

Soggetto Produttore:

ATI IN CAMMINO - SERENA RAPPRESENTATA DALLA COOPERATIVA

SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ONLUS

(CAPOGRUPPO MANDATARIA)

Per la regolamentazione dei rapporti relativi

all'accreditamento definitivo del servizio

Centro Diurno per Anziani

"Fratelli Borselli" di Bondeno (Fe)

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

Il **COMUNE DI CENTO**, quale Soggetto Istituzionalmente
Competente (SIC), rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini, nato
a Bologna il 22/07/1962 domiciliato per la carica in Cento -
Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla Persona e
Servizi culturali del Comune di cento C.F.: 81000520387 il

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi

dell'art. 65 del vigente Regolamento Contratti approvato con

D.C.C. n. 48 del 1° Giugno 1992 (CO.RE.CO. 26/06/1992 Prot. n.

043351) e successivamente modificato con D.C.C n. 117 del 29

ottobre 1993 (CO.RE.CO. 9/12/1993 Prot. n. 046495);

I COMUNI DI

- **Bondeno** rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata a

Bondeno (Fe) il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in

Bondeno (Fe) - Piazza Garibaldi n. 1 - Dirigente del Settore

Socio Scolastico del Comune di Bondeno C.F. 00113390389 la

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi

dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto

Comunale e Regolamento Contratti;

- **Poggio Renatico** rappresentato dal Dott. Raffaele Testoni

nato a Ferrara (Fe) il 11/05/1963 e domiciliato per la carica

in Poggio Renatico (Fe) - Piazza Castello n. 1 - Capo Settore

- Responsabile dell'Area Segreteria Affari Generali - Servizi

Socioculturali del Comune di Poggio Renatico C.F. 00339480386,

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai

sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, del vigente Statuto

Comunale e Regolamento Contratti;

- **Terre del Reno** rappresentato dalla Sig.ra Daniela Campanini

nata a Cento (Fe) il 12/08/1956 e domiciliata per la carica in Sant'Agostino, Via Matteotti n. 7, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune Terre del Reno, C.F. 01988940381, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune Terre del Reno che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;

- **Vigarano Mainarda** rappresentato dal Dott. Marco Ferrante nato a Ferrara (Fe) il 11/12/1957 domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda (Fe) - Via Municipio n. 1 - Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda C.F. 00289820383 e P.Iva 00289820383, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti;

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, rappresentata dalla Dott.ssa Nicoletta Natalini nata a Modena il 06/12/1967, domiciliata per la carica in Cento - Via Cremonino, n. 18 in qualità di Direttore del Distretto Ovest, incaricata con delibera n. 51 del 20/03/2017 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "Preso d'atto conclusione lavori commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento delle procedure inerenti l'attribuzione di

incarico triennale di direzione del distretto ovest.

Attribuzione incarico alla Dott.ssa Nicoletta Natalini", la

quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda

USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30,

C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera n. 95 del

21/06/2016 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara

ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del

23/12/2015 ad oggetto "Applicazione del principio di

separazione tra funzioni di indirizzo politico -

amministrativo e funzioni di attuazione e gestione

nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi

dell'art. 4 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i."

E

COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

ONLUS rappresentata dalla Sig.ra Bartolotti Elena nata il

18/08/1960 a Faenza (RA), codice fiscale BRTLNE60M58D458D,

residente in Faenza (RA) Via Medaglie d'Oro n. 116, in

qualità di Legale Rappresentante e Presidente dell'impresa

con sede in Faenza (RA) Via Fratelli Rosselli n. 18, cod.

fiscale e p. IVA 00915090393, iscritta alla C.C.I.A.A. di

Ravenna al n. 00915090393, tel. n. 0546.634802 fax n.

0546.634803, in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI

(Associazione Temporanea di Imprese) costituita con Serena -

Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS di

Ferrara, impresa mandante, con sede in Ferrara Via Boschetto

n. 26, cod. fiscale e p. IVA 00975280389, iscritta alla

C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00975280389, giusto atto

notaio Dott.ssa Stefania Palmieri di Ravenna del

20/11/2003, Rep. N. 304216, registrato a Lugo (RA) il

24/11/2003;

PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro

cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le

loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n.

1378, *"Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e*

sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non

autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari

di cui all'art. 20 della L.R. n. 5/94" e gli atti in essa

contenuti che si intendono qui richiamati;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/1999 n.

2581, *"Progetto regionale demenze: approvazione linee*

regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione

finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1/03/2000, n.

564 *"Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento*

delle strutture residenziali per minori, portatori di

handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R.

12/10/1998, n. 34";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

14/02/2001, *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di*

prestazioni socio-sanitarie";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/02/2002, n. 295, "Recepimento del DPCM 29/11/2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";

- la Legge Regionale 12/03/2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 18/10/2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l'organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio-assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero;

- la successiva circolare n. 21 del 09/12/2004 e con nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 26/05/2005 prot. ASS/DIR/05/20395 sono stati precisati criteri per l'attuazione della Deliberazione 2068/04 e date indicazioni sui criteri di eleggibilità;

- la Legge Regionale del 23/12/2004 n. 27 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/10/2006

n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell'ACN reso

esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella

Conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con

i Medici di Medicina Generale";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/04/2007

n. 509 "Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma

per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 -

2009";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/05/2007

n. 772 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e

dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di

accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo

provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive

modificazioni";

• la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 25/06/2007

n. 7 "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete

dei servizi per anziani non autosufficienti" e successive

modifiche e integrazioni;

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2007

n. 1004 "Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e DGR 1791/2006:

individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per

realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la

promozione e sviluppo degli uffici di piano";

• la Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/2007 n. 1206

"Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi

della deliberazione G.R. 509/2007";

- l'art. 23 della Legge Regionale del 19/02/2008 n. 4

"Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori

norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia

sanitaria e sociale";

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 11/06/2008 n.

840, "Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali

dell'assistenza al domicilio per le persone con gravissima

disabilità nell'ambito del FRNA e della DGR 2068/04";

- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-

Romagna del 22/05/2008, n. 175 "Piano Sociale e Sanitario

2008-2010";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/04/2009

n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo

dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei

servizi socio sanitari";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009

n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di

funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale

competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento,

ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR

514/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2009

n. 2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i

servizi sociosanitari per anziani valevole per

l'accreditamento transitorio";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/01/2010

n. 219 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i

servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole

per l'accreditamento transitorio";

- la Determinazione del Direttore generale Sanità e

Politiche sociali del 10/02/2010 n. 1102, "Schemi tipo per il

rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e

provvisorio ai sensi della DGR 514/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/09/2010

n. 1336 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per

servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per

l'accreditamento transitorio";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/03/2011

n. 390 "Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione

dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed

integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/12/2012

n. 1899 "Modifica DGR 514/2009: "Primo provvedimento della

Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in

materia di accreditamento dei servizi socio sanitari";

- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-

Romagna del 18/06/2013 n. 117 "Indicazioni attuative del Piano

sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014.

Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
(Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)";

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 09/12/2013 n. 1828 "Seconda modifica della DGR 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";*

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 10/03/2014 n. 292 "Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati";*

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 07/07/2014 n. 1018 "Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo Tecnico di Ambito Provinciale)";*

- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/11/2014 n. 1800 "Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti";*

- *la nota Regionale PG. 188289 del 23/03/2015 avente per oggetto "Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio sanitari e programmazione FRNA";*

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 15/06/2015

n. 715 "Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 06/10/2015

n. 1423 "Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento";

• la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/02/2016

n. 273 "Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente";

• l'art. 80 del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 19/12/2016, pubblicata nella stessa data sul BURER n. 377, che istituisce, con decorrenza 01/01/2017, il nuovo Comune Terre del Reno nel quale confluiscono, per fusione, i Comuni di Sant'Agostino e Mirabello;

RICHIAMATO quanto segue:

• l'Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale

per la salute e il benessere sociale triennale vigente e il

relativo programma attuativo annuale 2016 con cui è stato

identificato e riassunto il fabbisogno di servizi e strutture

da accreditare, in conformità con la disciplina regionale

vigente;

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda USL. di

Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al

31/12/2020 per la costituzione, organizzazione e funzionamento

dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e che con tale

convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale

soggetto istituzionale competente alla concessione

dell'accreditamento;

- il contratto di servizio stipulato tra le citate parti

in data 13/06/2011, assunto a repertorio n. 28679 presso il

Comune di Cento e registrato in data 01/07/2011, che prevede

la scadenza del 31/12/2013;

- l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in

data 14/02/2014 - assunta a repertorio al n. 28756 e

registrata in data 03/03/2014 che prevede la proroga

dell'accreditamento transitorio fino al 31/12/2014;

- l'appendice al contratto di servizio sottoscritta in

data 24/09/2014 - assunta a repertorio al n. 28787 e

registrata in data 24/09/2014 che prevede l'adeguamento delle

tariffe in base alla DGR 292/14;

VISTO l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo,

Determinazione n. 1799 del 29/12/2014, rilasciato dal Comune di Cento in favore di ATI In Cammino - Serena costituita dalla Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus (Impresa capogruppo mandataria dell'ATI) con sede in Faenza (RA) in Via Fratelli Rosselli n. 18 e dall'Impresa mandante Serena Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Boschetto n. 26 Ferrara, per n. 6 posti con scadenza 31/12/2019 e l'atto di conferma dell'accreditamento definitivo, determinazione n. 113 del 18/02/2016 con scadenza il 31/12/2019, rilasciato dal Comune di Cento in favore di ATI In Cammino - Serena costituita dalla Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus (Impresa capogruppo mandataria dell'ATI) con sede in Faenza (RA) in Via Fratelli Rosselli n. 18 e dall'Impresa mandante Serena Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Boschetto n. 26 Ferrara, per n. 6 posti con scadenza 31/12/2019;

VISTI gli atti di proroga dei contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati definitivamente fino al 28/02/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 1629 del 22/12/2016 e fino al 30/04/2017 con Determinazione del Comune di Cento n. 176 del 27/02/2017;

RICHIAMATA l'autorizzazione al funzionamento ex DGR 564/00, rilasciata alla struttura Centro Diurno per Anziani "F.lli Borselli" di Bondeno (FE) con atti dirigenziali del Comune di Bondeno n. 1088 del 30/12/2003, atto n. 415 del 14/07/2010,

atto n. 674 del 21/12/2010 e atto n. 721 del 13/08/2014;

CONSIDERATO CHE:

- l'immobile sede della Casa Residenza per Anziani non autosufficienti "F.lli Borselli" con sede in Bondeno (FE) in via Dazio n. 113 è di proprietà dell'Azienda USL di Ferrara la quale ha concesso, in uso esclusivo a titolo oneroso, alla Cooperativa Sociale In Cammino Soc. Coop. Onlus le porzioni immobiliari, gli arredi ed attrezzature come indicato nel contratto Rep. n. 2032 del 25/10/2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ferrara il 09/11/2016 al n. 4281 serie 3, conservato agli atti del Comune di Cento;

- che i posti in programmazione per la struttura sono 6;

- che le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come da nota prot. 52992 del 25/10/2016 della Centrale Unica di Committenza hanno dato esito positivo;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI

REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- **per la Committenza Comuni:** il Responsabile dell'Ufficio di

Piano del Distretto Ovest;

- **per la Committenza Azienda USL:** il Dirigente del Dipartimento Cure Primarie - U.O. Programma Anziani;

- **per il Gestore:** referente operativo Dott. Giuseppe Della Vedova, Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a r.l.- ONLUS - Faenza (RA) - Via F.lli Rosselli n. 18 - Tel. 0546/ 634802 - Fax. 0546 634803 - mail info@incammino.it

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del Centro Diurno Anziani "F.lli Borselli" sito in Via Dazio n. 113, 44012 Bondeno (Fe) Tel. 0532 898101 - Fax. 0532 893510, per n. 6 posti.

2. Il Centro Diurno è inserito in una struttura che comprende anche il servizio CRA, pertanto le funzioni di fisioterapia, animazione, infermieristiche e servizi ausiliari del Centro Diurno sono svolte in modo integrato con la CRA.

3. Annualmente, con preavviso di tre mesi, la committenza indicherà formalmente al soggetto gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato. La committenza si riserva la possibilità di chiedere la fornitura di un volume di prestazioni o posti inferiori rispetto a quelli accreditati, rispetto ai volumi di attività definiti nei provvedimenti di accreditamento, tenendo conto del fabbisogno rideterminato annualmente in sede di programmazione sociosanitaria e della sostenibilità complessiva della rete

dei servizi. E' obbligo dei committenti comunicare

tempestivamente al soggetto gestore le modifiche apportate al

piano del fabbisogno.

4. I posti accreditati ma non utilizzati con il contratto di

servizio anche in virtù di quanto sopra richiamato (variazioni

nel volume delle prestazioni in seguito alla riprogrammazione)

sono nella piena disponibilità del soggetto gestore e possono

essere da questo utilizzati in regime di libero mercato

secondo le modalità applicate per i posti autorizzati non

accreditati, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 564/200 e

ss.mm.ii e dalla 292/2014 allegato 2.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/05/2017

fino al 31/12/2019.

2. Al termine del periodo di validità, il presente contratto

potrà essere rinnovato in applicazione della normativa

sull'accREDITAMENTO definitivo della Regione Emilia-Romagna.

ART. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore deve realizzare il servizio accreditato

assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla

normativa regionale sull'accREDITAMENTO definitivo e dal

presente contratto.

2. Il soggetto gestore fornirà il servizio accreditato per i

posti previsti all'art. 2 comma 1.

3. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza

indicherà formalmente al soggetto gestore eventuali variazioni

del volume di offerta del servizio accreditato.

4. Il Centro Diurno per Anziani dovrà assicurare l'apertura settimanale dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

5. Potranno essere accolti ospiti anche in giorni festivi su presentazione di specifico progetto personalizzato, previo accordo tra le Parti sulle modalità operative e sui costi.

6. E' assicurata per l'utente la possibilità di fruire di un servizio di trasporto dal proprio domicilio al Centro Diurno e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente. Il servizio di trasporto sarà assicurato con mezzi e personale messi a disposizione dal soggetto gestore, nei limiti dell'incremento del costo di riferimento come determinato al successivo comma 7.

7. Per la fruizione del servizio, sulla base delle determinazioni del Comitato di Distretto, il costo di riferimento del servizio accreditato viene incrementato, in caso di effettiva fruizione, di € 5,00 (Euro cinque/00) aumento da attribuire in parti eguali alla quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ed alla retta a carico utente/Comune. Tale costo non verrà riconosciuto qualora la prestazione sia svolta da enti ed organizzazioni di volontariato in forma gratuita.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda USL di Ferrara Distretto Ovest e su attivazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) di concerto con i Servizi Sociali dei Comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Per migliorare l'effettivo utilizzo del servizio accreditato riducendo il numero di giornate di non utilizzo del servizio, le parti definiscono i criteri per la gestione e la programmazione degli accessi degli utenti con le seguenti modalità:

- i Committenti (Comuni e Azienda USL) si impegnano a garantire la copertura del servizio resosi libero nel più breve tempo possibile, (di norma non superiore a 7 giorni);
- l'ente accreditato provvederà ad informare semestralmente il soggetto pubblico nel caso in cui emergano elementi di criticità e qualora il servizio rimanga libero per un tempo

superiore ai 7 giorni previsti.

Art. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei punti seguenti:

a) integrazione con i servizi sanitari del territorio: si fa rinvio ai protocolli e procedure operative ad uso del Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara che saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito istituzionale al fine di realizzare la completa condivisione degli stessi con il soggetto gestore. Tale pagina sarà accessibile dal soggetto gestore e dal Medico di Struttura mediante la creazione di apposite credenziali di accesso. L'Azienda USL di Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure.

b) Assistenza medico-generica: l'anziano inserito nel Centro Diurno deve mantenere il proprio Medico di Medicina Generale ed a tale figura professionale dovrà riferirsi in caso di necessità.

Gli ospiti anziani che necessitano di somministrazioni farmacologiche dovranno essere muniti di regolare prescrizione effettuata dal proprio Medico di Medicina Generale che specificherà dosaggi ed orari di somministrazione.

c) Assistenza specialistica: le visite specialistiche, i controlli ambulatoriali, gli esami clinici o di laboratorio,

saranno a carico degli utenti e/o dei loro familiari.

d) Assistenza infermieristica: si fa rinvio fin d'ora al provvedimento regionale che, come disposto dalla DGR 273/2016 definirà una specifica tariffa di riferimento per le prestazioni sanitarie non comprese nel costo di riferimento.

L'Azienda USL di Ferrara si impegna ad assicurare l'assistenza infermieristica per mezzo di infermieri professionali dipendenti o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del soggetto gestore ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale infermieristico dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore con presenza programmata secondo le esigenze degli ospiti presenti nel Centro Diurno e secondo le previsioni del piano personalizzato degli ospiti stessi.

Tenuto conto del numero di infermieri riconosciuti per la Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, ai sensi della DGR 1378/1999, trattandosi di Centro Diurno inserito in CRA, per la somministrazione delle terapie agli utenti inseriti nei posti accreditati e frequentanti il Centro Diurno non saranno rimborsati ulteriori oneri.

Per il rimborso degli oneri si farà riferimento, fino all'adozione di diversi provvedimenti regionali, a quanto disposto dalla della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007

avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani".

Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga reso con personale dipendente della stessa Azienda USL di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa Amministrazione un costo orario medio superiore, (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda USL. La liquidazione al soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente. L'attività infermieristica deve integrarsi, all'interno del Centro Diurno, con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

e) Assistenza riabilitativa: si fa rinvio fin d'ora al provvedimento regionale che, come disposto dalla DGR 273/2016 definirà una specifica tariffa di riferimento per le prestazioni sanitarie non comprese nel costo di riferimento.

L'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l'assistenza riabilitativa agli anziani non autosufficienti per mezzo di personale dipendente messo a disposizione dal soggetto gestore per mezzo di terapisti della riabilitazione dipendenti o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del soggetto gestore, ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione

individuale per detto personale. Il personale terapista della riabilitazione dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore con presenza programmata secondo le esigenze degli ospiti presenti nel Centro Diurno e secondo le previsioni del piano personalizzato degli ospiti stessi.

Tenuto conto delle ore di terapista della riabilitazione riconosciute per la Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, ai sensi della DGR 1378/1999, trattandosi di Centro Diurno inserito in CRA, per gli interventi riabilitativi agli utenti inseriti nei posti accreditati e frequentanti il Centro Diurno non saranno rimborsati ulteriori oneri.

Per il rimborso degli oneri si farà riferimento, fino all'adozione di diversi provvedimenti regionali, a quanto disposto dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto *"Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani"*.

La liquidazione al soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente.

ART. 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del presente contratto, è assicurata:

a) dalla tariffa regionale per il servizio accreditato, incrementato dal costo del servizio di trasporto, a carico del

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

b) dalle quote di contribuzione dovute dagli utenti, riferite alla retta giornaliera e al costo del trasporto, eventualmente assunte a proprio carico dai Comuni (in misura totale o parziale), per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;

c) dal rimborso, da parte dell'Azienda USL, delle prestazioni sanitarie, a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), secondo quanto previsto dalle Direttive Regionali.

2. I costi relativi ad ulteriori forniture o prestazioni richieste dall'Azienda USL sulla base della normativa vigente e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente sulla base di specifici accordi che intercorreranno preventivamente tra le parti e comunque previa produzione della documentazione relativa agli oneri sostenuti.

3. Ai fini della rendicontazione mensile delle presenze e delle spese sanitarie si deve tenere conto di quanto indicato dalla DGR 514/2009 e dalle indicazioni fornite dal Dipartimento Cure Primarie e che saranno pubblicate nell'apposita pagina del sito web istituzionale.

4. In caso di assenza con mantenimento del posto letto (conseguente a ricoveri ospedalieri, ingressi effettivi in

struttura posticipati rispetto alla data di autorizzazione all'ammissione, o comunque assenze programmate, concordate con il Gestore) si prevede, per ogni giornata di assenza, il versamento di una parte della quota di tariffa giornaliera a carico dell'Utente/Comune pari al 45% ed il riconoscimento pari al 45% della quota di tariffa giornaliera a carico del FRNA. Saranno riconosciuti per intero il primo giorno di ricovero ospedaliero e il giorno di reingresso in struttura.

5. Il periodo di cui al punto precedente non può essere superiore a giorni 60 (sessanta) consecutivi. Decorso tale periodo non è previsto il versamento delle quote a carico del FRNA e dei comuni/utenti e il progetto assistenziale individuale dovrà essere rivalutato.

8.1 Determinazione del costo di riferimento

1. L'entità della tariffa e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- a) del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;
- b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti;
- c) degli elementi di flessibilità previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento.

2. La determinazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal Comitato di Distretto sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. La determinazione della quota di contribuzione a carico degli utenti spetta a ciascuna Amministrazione Comunale competente, sulla base dei propri regolamenti comunali pubblicati nei rispettivi siti web.

8.2. Flusso informativo sui costi di produzione

1. La Committenza attiva, tramite l'Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il soggetto gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la variazione del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i termini temporali stabiliti dalla Committenza.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il soggetto gestore deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero

della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

8.3 Determinazione delle tariffe a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza

1. L'importo della tariffa a carico del FRNA è calcolato sulla base delle classificazioni degli ospiti effettuata dall'èquipe del soggetto gestore e validata dalla UVG territorialmente competente, nonché della valutazione degli elementi di flessibilità dichiarati dal soggetto gestore.

2. l' Azienda USL in qualità di soggetto gestore del FRNA, si impegna:

- ad aggiornare, annualmente con proprio provvedimento che sarà pubblicato sull'apposita pagina web del sito istituzionale, l'ammontare della tariffa, nel rispetto della normativa vigente;

- a trasferire al soggetto gestore le tariffe dovute in relazione al presente contratto, sulla base di rendiconti mensili inoltrati dal soggetto gestore stesso, anche tramite sistema informativo socio sanitario, in cui dovranno essere evidenziati l'elenco nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, la data di ingresso, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti, l'importo complessivamente dovuto

ed ogni altra informazione si rendesse necessaria.

3. Il soggetto gestore deve assicurare, se richiesto, l'inoltro dell'elenco nominativo mensile delle persone impiegate nella Centro Diurno per Anziani, del personale in turno, corredato da relativa qualifica professionale, con attestazione delle ore lavorative effettuate.

4. Il trasferimento di quanto dovuto sarà effettuato entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della corretta rendicontazione, ferma restando la disponibilità dei fondi regionali trasferiti all'Azienda USL.

8.4 Rimborso degli oneri sanitari Azienda USL

1. Nelle more di nuove determinazioni in merito da parte della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare Regione Emilia Romagna, il rimborso degli oneri sanitari avverrà come specificato all'articolo 7 del presente contratto.

2. L'Azienda USL, rimborserà al soggetto gestore le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 7, che dovranno essere fornite direttamente dal soggetto gestore stesso.

3. I rimborsi saranno effettuati sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e corrisposti, dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dai CCNL per il tempo pieno, previa documentata certificazione. Non sarà ammesso un rimborso superiore al costo orario omnicomprensivo che sarebbe sostenuto da parte dell'Azienda USL in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, delle stesse

prestazioni sanitarie.

4. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal soggetto gestore verrà liquidato dall'Azienda USL entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento di regolare nota di richiesta che il soggetto gestore emetterà mensilmente, unendo alla stessa note e rendiconti, in cui dovranno essere evidenziate:

- le spese sostenute per le prestazioni in argomento;
- le ore effettivamente prestate;
- le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni (per decessi o trasferimenti).

5. Le note dovranno essere inoltrate mensilmente inviate al servizio bilancio, ai fini della relativa liquidazione, fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa.

8.5 Determinazione delle rette a carico utente/comune

1. La quote di contribuzione a carico degli utenti è quella definita dalle norme regionali.

2. I Comuni, sulla base di apposito regolamento comunale in applicazione della disciplina vigente in materia di ISEE, possono riconoscere all'utente un contributo ad integrazione della quota dovuta dall'utente sulla base della tariffa regionale.

8.6 Riscossione delle rette dovute dall'utente

1. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione delle rette

dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di

trasparenza:

- non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per

servizi/interventi già ricompresi nel costo di riferimento;

- la retta è giornaliera e non può essere pagata

anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- eventuali anticipi della retta a carico degli ospiti a

titolo cauzionale non possono essere superiori ad una

mensilità della quota di partecipazione alla spesa da parte

dell'utente.

2. Per agevolare il pagamento delle rette da parte degli

utenti, il soggetto gestore mette a disposizione dei cittadini

diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione

bancaria.

3. L'utente che non paga la quota a suo carico per una

mensilità entro il termine indicato è considerato moroso. Il

soggetto gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, ai

suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito

di pagamento, avente valore di costituzione in mora. Nel

sollecito il soggetto gestore dovrà indicare le modalità ed il

termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso

inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto

gestore può informare il Servizio Sociale Territoriale

competente che l'ospite risulta moroso.

4. Il Servizio Sociale Territoriale competente avrà a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'intervento del Servizio Sociale Territoriale competente non abbia ravvisato opportunità dell'intervento di aiuto il soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse o in alternativa attivare altre procedure previste per legge a tutela del proprio credito (es. amministratore di sostegno).

5. Il soggetto gestore aggiorna annualmente il Comune di riferimento sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito. All'utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.

6. Il soggetto gestore del servizio si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese mediche, paramediche e di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai familiari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR n. 2110/2009 come modificata dall'Allegato 1 della DGR 292 del 10/03/2014. La reiterata inosservanza di tale obbligo costituisce grave motivo di iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la

sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dal gestore a scadenza mensile.

2. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013 e dovranno recare l'esatta ragione sociale dell'ente debitore:

- **COMUNE DI CENTO** - GAFSA (per i comuni di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) - Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: ZA8A2U**, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;

- **COMUNE DI BONDENNO** - Piazza Garibaldi, 1 - 44012 BONDENNO (FE) - Codice Fiscale: 00113390389, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: 30U0ZF**, dovranno riportare il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno;

- **AUSL di Ferrara** - Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara (FE) - Codice Fiscale: 01295960387, dovranno essere indirizzate al **codice univoco ufficio: UFTPUJ**, dovranno riportare il numero di ordine che sarà comunicato dall'Azienda USL annualmente ed

il codice dell'ufficio liquidatore.

3. I Comuni e l'Azienda USL di Ferrara provvedono a liquidare

quanto dovuto al soggetto gestore entro i termini previsti

dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della

documentazione e dei prospetti sopracitati, salvo interruzione

degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche.

Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per

inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i termini

di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi

dalla data di spedizione della lettera di contestazione e

riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.

In ogni caso la committenza condizionerà i pagamenti al

positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso

l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e

regolamenti, e previa attestazione di regolarità e conferma

delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30

giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale

degli enti sopraindicati. Eventuali contestazioni relative

alle fatture saranno comunicate al soggetto gestore a mezzo

Pec entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse al protocollo

dell'Ente.

4. Il soggetto gestore consapevole delle sanzioni

amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla

L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che

garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei

confronti delle prestazioni ordinate da parte dalla

Committenza.

5. In particolare, i conti correnti dedicati su cui

l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione

del contratto sono i seguenti:

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE IMOLESE, sede di

FAENZA, 000000167160, IT44M0854223700000000167160

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE IMOLESE, sede di

FAENZA, 000000015595, IT91T0854223700000000015595

- CASSA DEI RISPARMI DI FERRARA, Agenzia di BONDENO,

000000010720, IT13Q0615567196000000010720

- CASSA DEI RISPARMI DI FIRENZE, Agenzia di MARRADI,

000005153C00, IT78X0616037940000005153C00

- CASSA RISPARMIO FORLI' E ROMAGNA, Agenzia Via Naviglio 18

FAENZA, 074000001554, IT56Q0601023700074000001554

- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA , Agenzia Via Laghi 37

FAENZA, CC0300004220, IT96O0627023700CC0300004220

- BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA, Agenzia Corso Saffi 54

FAENZA, 000000100256, IT54K0538723724000000100256

- BANCOPOSTA IMPRESA, Agenzia via Mengolina 17 FAENZA,

000012060489, IT74Z0760113100000012060489

- CREDEM BANCA, Agenzia Corso Mazzini 158 Faenza,

010000000739, IT98H0303223700010000000739

- UNICREDIT BANCA SPA, Agenzia C.so Mazzini 32 FAENZA,

000002801330, IT27V0200823710000002801330

e che l'intestatario del conto è Coop.va Sociale IN CAMMINO

Società Cooperativa ONLUS, e che le persone delegate ad

operare sullo stesso sono:

- BARTOLOTTI ELENA CF BRT LNE 60M58 D458D

- VIGNOLI MARINA CF VGN MRN 55R41 G2700

- SERRITELLI PIO CF SRR PIO 72E25 D458I

- ERCOLANI ANDREA CF RCL NDR 67H17 D458O

e delegata solo a versare è:

- DELLA VEDOVA GIUSEPPE CF DLL GPP 60B04 B445T

6. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per

iscritto o per posta elettronica certificata

all'Amministrazione Comunale.

7. Il soggetto gestore ed i soggetti della filiera produttiva

che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata

comunicazione alla committenza ed alla Prefettura-Ufficio

Territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce

causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come

programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per

gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al soggetto gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il soggetto gestore deve acquisire l'assenso della Committenza in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:

- il soggetto gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione, indicando le misure

alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione

temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione

condivisa tra le parti;

- dopo aver acquisito l'assenso dei Committenti il Gestore

dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni

prima dell'inizio della riduzione fornendo informazioni anche

in ordine alle misure alternative che saranno attivate.

6. Ove possibile, il soggetto gestore è tenuto a predisporre

una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che

avverranno con le modalità di cui al punto precedente.

7. I Committenti possono concedere termini inferiori in

relazione alla motivazione della riduzione.

8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o

alberghieri verrà addebitata una decurtazione pari al 50%

della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi

alla durata dell'interruzione.

9. In materia di scioperi si applica al presente contratto di

servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di

servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90

n. 146, ex art. 7 lett. G.

10. In caso di proclamazione di sciopero del personale il

Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori

necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi

della normativa vigente in materia e degli eventuali accordi

locali stipulati tra organizzazioni sindacali e di categoria.

ART. 11 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il soggetto gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:

- provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;

- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci

lavoratori se società cooperativa.

4. Il soggetto gestore dà atto di non essere sottoposto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al soggetto gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo. Il soggetto gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

2. L'accertata violazione da parte del soggetto gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti.

ART.13 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto gestore o richiesta di ulteriore documentazione

amministrativo-contabile gestionale;

- relazione annuale del soggetto gestore relativa al servizio

che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti;

- richiesta al soggetto gestore di relazione su specifici

episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza

contrattuale;

- visite di verifica richieste all'Organismo Tecnico di Ambito

Provinciale o ad altra equipe di esperti, riguardanti il

possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla

normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori

requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del

progetto di vita e di cure nonché del PAI;

- incontri dedicati;

- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della

inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore

verrà applicata una penale come previsto all'art.13.

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente

competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione

o la revoca dell'accreditamento.

4. L'Azienda USL si riserva di definire per le parti di

propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei

requisiti sanitari nonché della corretta applicazione di

quanto disposto nel merito.

ART.14 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del soggetto gestore, il soggetto committente invierà una diffida al soggetto gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto gestore riconosce espressamente alla committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto gestore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla

normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi

nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa

nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello

svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto

agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in

materia di accreditamento ovvero per il venir meno

dell'accreditamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica,

economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto

produttore che possano pregiudicare, a giudizio della

committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità

dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice

dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la

sospensione della capacità giuridica a contrarre con la

pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;

h) per eventi che possano determinare l'inagibilità o

l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicato il Centro

Diurno per Anziani.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza

procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa

da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni,

fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e

nella pulizia della struttura e degli impianti;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio all'utenza;

f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria all'ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;

g) qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale.

10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di

ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui il soggetto gestore si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 1.000,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto gestore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

13. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il soggetto gestore non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

14. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto gestore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto gestore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto gestore.

15. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di

applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

16. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all'immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio.

ART. 15 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'art. 176, comma 4 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli

utenti al costo dei servizi;

e) modifica del sistema di accesso ai servizi;

f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può

recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di

contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;

- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte

consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni

contrattuali come previsto all'articolo 13;

- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli

obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del

servizio;

- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti

durante la vigenza del contratto o di violazione di normative

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

3. In simili casi il soggetto gestore non ha diritto a nessun

indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri

che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il

recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono

ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una

rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al

soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni.

Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione

entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

5. Il soggetto gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno sei mesi prima. Il soggetto gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.

6. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.

ART. 16 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Emilia Romagna, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).

2. Il soggetto gestore assicura altresì l'assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Emilia Romagna (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'articolo 13.

ART. 17 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA

1. Le parti assumono il sistema informativo area socio sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

2. Il soggetto gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo area socio sanitaria.

3. Il soggetto gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico area socio sanitaria STRUTTURE ANZIANI rendendovi disponibili i seguenti dati :

- le rilevazioni mensili, trimestrali ed annuali del flusso informativo regionale FAR;
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente

contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/ assenze

degli ospiti, rilevazione ore erogate del personale

infermieristico e della riabilitazione;

- la valutazione personalizzata dell'anziano ai fini della

definizione del PAI di struttura attraverso la

somministrazione della scheda regionale BINA-FAR al momento

dell'ingresso e, successivamente, ogni 180 giorni e al bisogno

come da BINA-STRAORDINARIA.

4. Il Gestore si impegna a collaborare alla costante

implementazione del Sistema informativo-operativo area socio

sanitaria, garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno

successivamente predisposti;

- il recepimento degli aggiornamenti che saranno proposti;

- la partecipazione del proprio personale agli specifici

momenti formativi che saranno proposti/organizzati;

- la partecipazione ai momenti di verifica periodica

sull'andamento del sistema che saranno predisposti a

livello distrettuale e aziendale.

4. L'assolvimento dei debiti informativi locali e regionali, è

riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il

monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

5. L'eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei

debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso

di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del

Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il soggetto gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.

6. Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il soggetto gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

7. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del soggetto gestore.

8. L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza, con la previsione di un termine congruo per la presentazione di contro-deduzioni da parte del soggetto gestore.

9. Il soggetto gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

10. Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il soggetto gestore si impegnerà all'utilizzo dello specifico Modulo informatico in fase di attivazione nell'ambito del sistema

informativo area socio sanitaria. Saranno definite, attraverso l'adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2. Il soggetto gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ..

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e

previdenziali relativi al personale impiegato dal soggetto gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.

4. Il soggetto gestore stipula idonea polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi giusta polizza assicurativa n. 1/2145/60/62516178 stipulata con UNIPOL Assicurazioni e polizza n. 0000023897 stipulata con ARISCOM Assicurazioni avente scadenza il 31/12/2017 con rinnovo annuale, che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non allegare al presente contratto, ma che si conserva agli atti del Comune di Cento.

5. La stessa polizza assicurativa sopra richiamata prevede la copertura di RCT/RCO con massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per RC verso terzi e ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per RC verso prestatori. Il gestore si impegna a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

ART. 19 - ELEZIONE DEL FORO

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente

esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

3. Foro competente è quello di Ferrara.

4. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, sono a carico del soggetto gestore. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

ART. 22 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto.

ART. 23 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Ai sensi dell'art. 21 co. 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ed ii. il presente contratto è stipulato con firma digitale e consta di n. cinquantacinque pagine comprese le firme.

p. COOP.VA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETÀ COOP.VA A R.L. ONLUS

IL LEGALE RAPPRESENTANTE E PRESIDENTE

f.to Sig.ra Elena Bartolotti

p. COMUNE DI CENTO - Soggetto Istituzionalmente Competente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

f.to Dott. Mauro Zuntini

p. COMUNE DI BONDENO

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Dott.ssa Paola Mazza

p. COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Dott. Raffaele Testoni

p. COMUNE DI TERRE DEL RENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Sig.ra Daniela Campanini

p. COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

f.to Dott. Marco Ferrante

p. AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST

f.to Dott.ssa Nicoletta Natalini